

ALLEGATO 2)**CRITERI E MODALITÀ PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO AI SENSI DELLA D.G.R. 711/2023****Finalità e obiettivi**

Scopo del presente provvedimento è sostenere ulteriormente le attività del Programma 2022/23 volto alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne, assicurando la piena operatività delle strutture e dei servizi specializzati nell'accoglienza e nella protezione delle donne vittime di violenza maschile, cioè i Centri antiviolenza e le Case rifugio, attraverso un sostegno aggiuntivo alle spese degli stessi.

Lo stanziamento viene effettuato in risposta ai bisogni rappresentati al Tavolo regionale permanente antiviolenza, seduta del 27/3/2023, dalle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza della Lombardia, sia in considerazione della necessità di garantire la continuità degli interventi con la programmazione 2024/2025 anche alla luce dell'attuazione dell'Intesa stato regioni del 14 settembre 2022.

Soggetti beneficiari e soggetti destinatari

Beneficiari sono gli enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza lombarde; destinatari sono i centri antiviolenza (CAV) e le case rifugio (CR) iscritti all'Albo regionale dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio di cui alla l.r. 11/2012 e operanti nelle 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza nell'ambito del Programma antiviolenza di cui alle dd.g.r. n. 4643/21, n. 6299/22 e n. 6966/22.

Dotazione finanziaria

L'agevolazione consiste in € 1.125.955,93, ripartiti come indicato nell'allegato 1) *"Piano di riparto delle risorse destinate con d.g.r. n. 711/2023 – risorse aggiuntive Programma 2022-2023"* sulla base dei criteri di cui di cui alla d.g.r. n. 4643/2021.

Le risorse sono concesse a copertura dei soli costi sostenuti dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio per l'attuazione del Programma 2022/2023 siano essi "indiretti" si sensi dell'allegato B) del d.d.u.o. n. 15308/22 ovvero relativi al normale funzionamento così come dettagliati nell'allegato 1) al d.d.u.o. 18755/21.

Non sarà pertanto possibile utilizzare tali risorse per coprire i costi sostenuti direttamente dall'Ente Locale capofila.

Si precisa che, ferma restando la suddivisione delle risorse tra CAV e CR come da piano di riparto di cui all'allegato 1, gli EE.LL. capofila dovranno destinare le risorse **sulla base del reale fabbisogno rilevato tra gli stessi** e comprovato in sede di successiva rendicontazione.

Rendicontazione

Con riferimento alla rendicontazione delle spese la stessa dovrà tenere conto del reale utilizzo delle risorse e in particolare:

- se utilizzate a copertura dei costi "indiretti" non è previsto alcun obbligo di documentazione di spesa e pagamento a giustificazione del rimborso degli stessi. Pertanto, in sede di rendicontazione non dovrà essere assicurata alcuna documentazione relativa a tale voce di costo;
- se utilizzate a copertura delle spese ammissibili di cui al d.d.u.o. n. 18755/21 dovranno essere rendicontate secondo le medesime indicazioni fornite dal decreto stesso e dai successivi ed il riconoscimento sarà subordinato alla verifica della documentazione di spesa e pagamento. Si precisa tuttavia che tali risorse, così come quelle destinate con d.g.r. 6966/22 che l'ente decida di utilizzare a copertura dei costi di funzionamento, **dovranno essere rendicontate via PEC e non tramite applicativo SMAF.**

Tempistiche di ammissibilità

Come stabilito con d.g.r. n. 711/2023 per le sole risorse stanziare con tale provvedimento e ripartite con il presente il periodo di ammissibilità della spesa viene prorogato fino al **29/2/2024** e le stesse dovranno essere rendicontate entro il 28 marzo 2024 come previsto con d.d.u.o. 15308/22.